



Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori e di trattamenti di integrazione salariale. - DL 79/2021 A.S. 2267

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2267
Titolo:	Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori e di trattamenti di integrazione salariale. - DL 79/2021
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	9
Commissioni competenti:	Senato - 11 ^a Lavoro, previdenza sociale
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; si compone di **9 articoli** suddivisi in **19 commi** e di **1 Allegato**.

Gli **articoli da 1 a 4** recano **una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021**, in favore dei **nuclei familiari** che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, **non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare**. Tale misura transitoria consiste in un assegno mensile, subordinato ai requisiti di cui all'**articolo 1, comma 1**, e alla relativa **tabella** (di cui all'**allegato 1**); l'importo dell'assegno, con riferimento **a ciascun figlio minore**, è determinato in base ai criteri di cui all'**articolo 2, commi 1 e 2**, e alla suddetta **tabella allegata** - i quali fanno riferimento al livello di ISEE ed al numero di figli minorenni - e, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, anche in base ai criteri di cui ai **commi 3 e 4 dell'articolo 4**; l'importo medesimo è escluso dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (**articolo 3, comma 3**). Il beneficio è riconosciuto dall'INPS, ai sensi del **comma 3 dell'articolo 2**, nel rispetto di un limite massimo complessivo di spesa, pari a 1.580 milioni di euro per il 2021. I termini e le modalità inerenti alla domanda ed all'erogazione sono definiti dai **commi 1 e 2 dell'articolo 3**, mentre il citato **comma 3 dell'articolo 4** prevede la corresponsione di ufficio dell'assegno, da parte dell'INPS, per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza. I profili di compatibilità dell'assegno temporaneo con le altre prestazioni assistenziali sono oggetto del **comma 1 dell'articolo 4**. L'ipotesi di variazione del nucleo familiare durante il semestre in oggetto è disciplinata dal **comma 2 dell'articolo 4**.

L'**articolo 5** dispone, in via transitoria, **per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021, un incremento della misura mensile degli assegni per il nucleo familiare**. L'incremento concerne solo i casi di nuclei familiari con figli; la misura mensile dell'incremento è pari, per i nuclei familiari fino a due figli, a 37,5 euro **per ciascun figlio** e, per i nuclei familiari con almeno tre figli, a 55 euro **per ciascun figlio**. L'incremento trova applicazione solo con riferimento ai casi in cui la misura dell'assegno, al netto dell'incremento medesimo, sia comunque superiore a zero. L'onere finanziario derivante dagli incrementi in esame è valutato pari a 1.390 milioni di euro, per il 2021, da parte del presente **articolo 5**, il quale rinvia, per la relativa copertura, al successivo **articolo 8**.

L'**articolo 6** dispone, per il 2021, **un incremento, nella misura di 30 milioni di euro, del finanziamento statale per le convenzioni tra l'INPS e i centri di assistenza fiscale (caf)**. L'intervento è disposto in considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) - dichiarazione sottostante la determinazione dell'ISEE - che potrebbe verificarsi anche in relazione alla presentazione delle domande per l'assegno temporaneo di cui ai precedenti **articoli da 1 a 4** nonché in relazione al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico.

L'**articolo 7** reca alcune norme **in materia di finanziamento - nonché di relativo monitoraggio finanziario - dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19**. La novella di cui al **comma**

1 dispone un elevamento dei limiti massimi delle risorse per l'anno 2021 relative ai suddetti trattamenti, con riferimento alle prestazioni inerenti a settimane collocate nel 2021; tale elevamento, nella misura di 707,4 milioni di euro per il 2021, viene disposto in sostituzione della previsione che consentiva un elevamento, nel limite del suddetto importo di 707,4 milioni, mediante decreto ministeriale e nell'ipotesi che si rendessero disponibili determinate risorse, già stanziata in materia sempre con riferimento finanziario all'anno 2021, ma inerenti a trattamenti per periodi compresi tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il **comma 2**, sulla base delle esigenze risultanti dal monitoraggio compiuto dall'INPS, riduce, nella misura di 300 milioni di euro per il 2021, il limite di spesa in oggetto relativo ai trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ed incrementa nella medesima misura (per il 2021) il limite per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (sempre con causale COVID-19). Il **comma 3** reca una norma specifica per il monitoraggio finanziario dell'INPS, relativo all'eventuale raggiungimento dei limiti in oggetto.

L'**articolo 8** provvede alla **copertura finanziaria**: dell'onere corrispondente al limite di spesa di cui all'**articolo 2, comma 3**, relativo all'assegno temporaneo di cui agli **articoli da 1 a 4**; degli oneri quantificati per l'incremento temporaneo (di cui all'**articolo 5**) della misura degli assegni per il nucleo familiare; dello stanziamento di cui all'**articolo 6**, relativo al finanziamento dei centri di assistenza fiscale. Ai fini in oggetto, l'**articolo 8** utilizza per intero la dotazione per il 2021 - pari a 3.000 milioni di euro - del "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia".

L'**articolo 9** stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia, di **esclusiva competenza statale**, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione).

Senato: Nota breve n. 302

Camera: Nota Questioni regionali n. 166

22 giugno 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione